

N. R.G. 22506/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22506/2016 promossa da:

[REDACTED], n. il [REDACTED] in GHANA, con il patrocinio dell'avv.to PITORRI JACOPO MARIA ;

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 29.03.2016 il sig. Husein Shaiba Rahawei, cittadino del Ghana, ha impugnato il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma adita assumendo l'erroneità della valutazione della propria vicenda personale ed ha richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in subordine, il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ovvero, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, o in ogni caso, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione.

Il provvedimento di rigetto emesso in data 11.11.2015, veniva notificato al ricorrente il 22.03.2016. Il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

Il Ministero, pur avvisato, non si è costituito.

Acquisita la documentazione ed espletata l'attività istruttoria (audizione del ricorrente), la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla richiesta principale formulata dal richiedente, va ricordato che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*".

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del decreto legislativo 28.01.2008 n. 25 è considerato ammissibile alla protezione sussidiaria il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere*

ricosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati timori che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007 n. 251, il quale non può o, a causa di tale rischi, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e, ai sensi del predetto art. 14 del D.Lgs. 251/07 sono considerati danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Dal punto di vista processuale incombe al richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere, nei limiti del possibile, al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia *de qua* ampi poteri ufficiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possano consentire al richiedente di godere della protezione internazionale spettando al Giudice in definitiva valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, avuto riguardo sia al potere – dovere d'indagine scandito dal D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, che alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, da valutarsi secondo i criteri contenuti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Ciò premesso deve rilevarsi che il ricorrente ha dedotto di essere nato in Ghana e di essere giunto in Italia il 6 giugno 2015.

In particolare il sig. Husein Shaiba Rahawei, innanzi la Commissione Territoriale, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Kumasi; di appartenere al gruppo etnico ashanti e di essere musulmano.

In relazione al viaggio verso l'Italia, il richiedente asilo ha raccontato di aver lasciato il proprio Paese il 23 maggio 2012 e di essersi diretto in Togo, poi nel Benin, poi in Niger (dove ha lavorato per nove mesi presso un'impresa di pulizie) ed infine in Libia, dove ha vissuto per circa due anni prima di partire per l'Italia.

In relazione alla sua situazione personale e familiare il ricorrente ha dichiarato di aver perso sua madre, nonché una sorella e un fratello, mentre suo padre è ancora in vita; di avere un fratello e una sorella; di essere sposato ma di non avere figli; di aver frequentato la scuola fino al liceo; di aver lavorato come “upholstey”, ossia come tappezziere specializzato, quando si trovava nel suo Paese di origine.

Invitato dalla Commissione ad illustrare le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il Paese di origine, il sig. Husein Shaiba ha raccontato: *<<ho imparato il mestiere di tappezziere ma ad un certo punto non c'era lavoro quindi ho deciso di fare “galamsey” che è un modo clandestino di raccogliere l'oro dalla terra, al di fuori della grande industria, si usa un metodo un po' crudo per trovare questo oro ed è un lavoro clandestino e pericoloso. Io ho portato a lavorare con me tre miei amici che hanno lavorato con me per circa un mese, ma mentre lavoravano con me c'è stato un incidente perché noi scavavamo la terra ed è franato il terreno. I miei tre amici sono rimasti sepolti sotto la terra e mi davano la colpa sia spirituale che fisica. Spirituale perché loro pensavano che ho usato questi tre amici per fare dei riti, fisica perché pensano che è colpa mia se loro sono morti. Sono stato accusato in tutti i sensi. Uno di quei ragazzi aveva una zia che era membro del Parlamento così io sono scappato in Togo, da lì sono*

andato in Benin poi in Niger dove sono rimasto per nove mesi lavorando per un'impresa di pulizie. Dopo questi nove mesi volevo tornare indietro in Ghana, ho chiamato mia moglie e le ho chiesto se la situazione si era un po' calmata, ma lei mi ha detto di non tornare indietro perché mi stavano cercando e potevano arrestarmi, inoltre le famiglie di quei tre ragazzi sono molto arrabbiate così non sono potuto tornare indietro. Sono andato avanti e sono andato in Libia grazie all'aiuto del datore di lavoro>>. Alla domanda della Commissione su come fosse diventato un "galamsey", il ricorrente ha risposto: <<ho iniziato a fare questo lavoro per sopravvivere perché non c'era lavoro, dovevo mantenermi. È vero che questo è un lavoro clandestino, ma il terreno su cui io lavoravo era del capo della comunità, questo capo aveva ricevuto dallo Stato il diritto di fare questo business, aveva preso la licenza>>. Invitato dalla Commissione a chiarire come avesse fatto a trovare tale impiego, il richiedente asilo ha riferito: <<tramite un mio amico che mi ha portato lì>>. Alla richiesta della Commissione di descrivere il terreno sul quale lavorava, l'istate ha dichiarato: <<era un terreno grande, pieno di colline simili anche a montagne... era pieno di alberi e c'era un fiume>>. A specifica domanda della Commissione sul modo in cui si estrae l'oro dal terreno, il sig. Husein Shaiba ha risposto: <<noi lavoriamo con lacune attrezzature. Avevamo uno scavatore, un bulldozer che scavava e ci portava la sabbia da lavare. Noi lavavamo la sabbia fino a quando trovavamo l'oro. Mettevamo la sabbia sopra una cosa lunga e mettevamo dei tappeti sotto perché alcuni frammenti di oro erano talmente sottili che potevano perdersi, così invece cadevano sul tappeto e poi li raccoglievamo>>. Invitato a raccontare la sua giornata lavorativa, il ricorrente ha riferito: <<lavoravo dalle 7 alle 16 e facevo un'ora di pausa dalle 12 alle 13. Era un lavoro duro, ma riuscivo a guadagnare nella mia moneta locale l'equivalente di 1500 euro al mese... noi eravamo in undici e c'era un responsabile per ogni reparto>>. Alla domanda della Commissione su come fossero organizzati i reparti, il richiedente asilo ha risposto: <<il primo reparto, Accra man site, è composto da quelli che scendono nel pozzo e scavano nel profondo, mentre il Nana yaw dite è composto da quelli che portano la sabbia per lavarla>>. Alla domanda della Commissione sul suo ruolo e precisamente se egli fosse uno dei responsabili, l'istante ha risposto: <<no, io facevo parte del reparto Nana yaw site, lavavo la sabbia, poi mi hanno dato la responsabilità di scrivere gli orari di lavoro>>. Invitato a raccontare chi l'avesse accusato di aver provocato l'incidente nel quale i suoi amici erano rimasti uccisi, il ricorrente ha dichiarato: <<sono stato accusato dalle famiglie dei tre ragazzi perché ero stato io a portarli lì, come se volevo usare i tre amici per fare sacrifici, usare il loro sangue>>. Alla domanda della Commissione sul perché quelle persone non avessero accusato i capi o il responsabile del settore che aveva inviato i suoi amici a scavare, il richiedente asilo ha risposto: <<loro non conoscono quel villaggio e non sapevano che tipo di lavoro facevamo. Loro giudicano così perché io li ho portati lì>>. Il sig. Husein Shaiba ha poi precisato che l'incidente avveniva il 20 maggio 2012 e che sul posto interveniva la polizia, la quale, dopo aver preso alcune informazioni andava via senza arrestare nessuno. Invitato dalla Commissione a chiarire per quale motivo non avesse denunciato alla polizia le minacce ricevute, egli ha riferito: <<sapevo che la polizia stava facendo le sue indagini, ma mi hanno chiamato per dirmi che non dovevo rischiare rimanendo in quel posto>>. Infine, a specifica domanda della Commissione sui rischi a cui potrebbe andare incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha risposto: <<non posso tornare perché ho paura che mi ammazzano, vedendo la rabbia delle loro famiglie ho paura, a causa loro ho lasciato mia moglie e non l'ho più rivista dal 2012>>.

Nel corso dell'audizione davanti al Giudice il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese a seguito della morte di tre suoi amici, che perdevano la vita sul posto di lavoro a causa di un crollo nella miniera in cui erano intenti a scavare per la ricerca dell'oro. In particolare il richiedente asilo ha riferito che i familiari dei suoi amici defunti dopo aver appreso la morte dei loro congiunti si recavano presso la sua abitazione, distruggendola, in quanto ritenuto colpevole di quanto accaduto. Il sig. Husein Shaiba ha poi riferito di essersi recato alla polizia per denunciare le minacce ricevute, ma che tutto si rilevava inutile in quanto egli era stato denunciato a sua volta. Egli infine ha aggiunto di essere ricercato dalla polizia ghanese e alla specifica domanda del Giudice sulle sue preoccupazioni in caso di rientro in Patria, ha risposto: <<se tornassi ho paura di essere ucciso dai familiari dei miei amici>>.

La narrazione fornita dal richiedente appare credibile nel suo complesso anche se non emerge con chiarezza per quale ragione il ricorrente sia stato accusato della morte dei suoi tre colleghi, nonché amici, dal momento che egli era totalmente estraneo alle dinamiche dell'accaduto, non rivestendo, peraltro, alcun ruolo di responsabilità all'interno dell'organizzazione del lavoro. Va poi evidenziato che si palesa contraddittorio quanto affermato in Tribunale in merito al fatto che egli sia ricercato dalla polizia, dal momento che egli ha espressamente affermato che le autorità intervenivano sul posto a seguito della disgrazia e che egli non veniva in alcun modo coinvolto nelle indagini. Alla luce delle suddette dichiarazioni si ritiene, dunque, che gli episodi narrati non siano del tutto credibili.

Non può, pertanto, essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato poiché come già evidenziato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con Legge 24.07.1954 n. 722, come modificata dal protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato dall'Italia con Legge del 14.02.1970 n. 95, la condizione essenziale ed indefettibile per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è da ravvisarsi nel rischio effettivo ed attuale del soggetto di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche. La Convenzione individua, quindi, delle ragioni tassative sussistendo le quali è possibile il predetto riconoscimento; ipotesi, queste, che non trovano alcun riscontro nella fattispecie per cui è causa attesa la particolarità della vicenda narrata.

Parimenti neppure può essere accolta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando il caso concreto, dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 del D.lgs. 251/07, avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente che a quella del Paese di origine (Cass., Sez. I, Sent. n. 17576 del 2010 nonché Cass., Sez. I, Sent. n.26056 del 23 dicembre 2010).

Per un verso, per i suesposti motivi, non sussiste il fondato timore che il ricorrente possa essere soggetto ad un danno grave potendosi escludere che lo stesso corra un rischio effettivo di patire maltrattamenti o altra forma di trattamento inumano o degradante ove ritornasse in Patria; per altro verso, non può ritenersi che il Paese versi in una situazione tale da permettere al ricorrente di beneficiare della tutela prevista dall'art. 14. D.Lgs. 251/07 non registrandosi in Ghana un conflitto armato interno o violenza indiscriminata, come anche confermato dal rapporto internazionale di Amnesty International (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/ghana/>).

E' opportuno sottolineare, come è possibile leggere nel rapporto di Amnesty International appena menzionato, che alcune violazioni dei diritti umani sono state

rilevate, ma allo stesso tempo si rileva che la situazione è critica con riferimento ai detenuti, alle donne e alle persone omosessuali.

Nel caso di specie il ricorrente non risulta riconducibile delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano che legittimerebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria non essendo credibile e non avendo in alcun modo supportato le sue dichiarazioni.

Può, invece, essere riconosciuta la protezione umanitaria poiché il ricorrente ha prospettato e documentato una particolare condizione personale di fragilità fisica, tali da poter essere valutate sotto il profilo strettamente umanitario ed inoltre, poiché la vicenda narrata risulta almeno parzialmente credibile non può assolutamente escludersi che almeno temporaneamente il ricorrente in caso di rientro in patria possa subire vessazioni e violenze ingiustificate. Ed infatti i requisiti sottesi al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari disciplinato dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/98, secondo quanto affermato dalla pronuncia della Suprema Corte (Cass. Ord. 24.03.2011 n. 6979), sono sostanzialmente coincidenti con quelli della protezione sussidiaria, come si ricava dall'art. 34, comma 4, d.lgs 251/07, dalla quale si diversifica per il sol fatto che le gravi ragioni di tutela dello straniero si presentano come meramente temporanee.

Quanto, infine, alla domanda tesa all'ottenimento del diritto di asilo deve osservarsi, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, che non esiste un "generico" diritto d'asilo. Ed infatti il diritto di asilo previsto nell'articolo 10 cost., comma 3, trova la propria attuazione normativa proprio nel sistema plurale delle misure di protezione internazionale (Cfr. Cass. Sez. VI n.26566/2013).

Infine, considerata la natura e l'oggetto del procedimento, la contumacia del convenuto e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

p.q.m.

il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:

- riconosce al sig. [REDACTED] nato in Ghana l' [REDACTED] il diritto alla protezione umanitaria, ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98, e, per l'effetto, rimette all'Autorità amministrativa competente, il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 26/01/2018

IL GIUDICE

[REDACTED]

